



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO SEGRETERIA

certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 27/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2019

L'anno 2019, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Sala Consiliare - Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio, Cristina Vazzoler, il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		8	MASCHIETTO ANNALISA	SI	
2	MAIORANO VITTORIO	SI		9	DESOGUS FLAVIANA	SI	
3	GIARDINA FRANCO	SI		10	MINETTO CLAUDIO	SI	
4	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI		11	FASSINA FILIPPO		SI
5	GALLO SIMONA	SI		12	SOLA CINZIA	SI	
6	VALENTI SIMONA	SI		13	PIRALI GIONATA	SI	
7	ZUCCONELLI VALERIANO	SI					

PRESENTI: 12

ASSENTI:1

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Francesco Cammarano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su Relazione dell'Assessore al Bilancio,

Considerato che:

l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13, con riferimento alla Tari, sancisce che *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano finanziario del 'Servizio di gestione dei rifiuti urbani', redatto dal soggetto che svolge il Servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*.

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali.
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019 che ha differito ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali.

Premesso che:

con D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono state dettate disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare con l'art. 49 è stata prevista la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l'istituzione della tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio;

con D.P.R. del 27/04/1999 n. 158 è stato emanato il "Regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e in particolare con l'art. 2 e con l'art. 8 sono state precisate le modalità per la determinazione della tariffa di riferimento e per la predisposizione del relativo piano finanziario;

Considerato che:

- ai sensi della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani;
- il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani garantisce, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, intesa anche come autocompostaggio;
 - b) le raccolte, le raccolte differenziate e il trasporto dei rifiuti urbani, nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati;
 - c) l'attivazione di sistemi di raccolta e tariffazione su tutto il territorio piemontese che assicurano, secondo le specificità di ogni territorio e dopo aver privilegiato la riduzione dei rifiuti, la migliore qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo le migliori tecnologie disponibili;
 - d) il riciclaggio;
 - e) il trattamento del rifiuto negli impianti più prossimi;
 - f) le altre forme di recupero dei rifiuti, incluso il recupero energetico;
 - g) lo smaltimento dei rifiuti;

Rilevato che:

- con Legge 24 ottobre 2002 n. 24 la Regione Piemonte ha disposto che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 22/1997, debba avvenire in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese e che gli ambiti territoriali ottimali debbano essere rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai programmi provinciali, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

- i comuni appartenenti allo stesso bacino devono assicurare l'organizzazione in forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani attraverso consorzi obbligatori (Consorzi di bacino) costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- la citata Legge Regionale 24 ottobre 2004 n. 24 la Regione Piemonte dispose, ai sensi della Legge 28.12.2001 n. 448, per i Consorzi per la gestione dei rifiuti, formati dagli Enti Locali e con attività di governo, di deliberare la propria trasformazione per scissione in società di capitali, configurando pertanto la separazione tra le funzioni di governo e coordinamento dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti demandata ai Consorzi ed attività di gestione e proprietà degli impianti, da attribuire a costituente Società per Azioni;
- per quanto attiene il territorio provinciale di Biella, il Consorzio obbligatorio di bacino è stato individuato nel COSRAB, che nella fattispecie, coincide con l'Ambito Territoriale Ottimale;
- alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, Società per Azioni a capitale interamente pubblico, costituita per scissione in attuazione della L. n. 448/2001, è stato conferito il ramo d'azienda del preesistente Consorzio avente ad oggetto la gestione operativa dei servizi; il contratto relativo al servizio di igiene urbana è stato sottoscritto da Cosrab e Seab in data 31.10.2018 (rep. n. 196) con validità fino al 31.12.2024.

Considerato inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17 febbraio 2003, il Comune di Vigliano Biellese ha proceduto alla trasformazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, introdotta con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti", a decorrere dal 01.01.2003;

con D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", è stato abrogato il D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 prevedendo tuttavia, con l'art. 238 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) comma 11, l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti sino all'emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero dell'Ambiente;

Rilevato inoltre :

- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva"*;
- che l'art. 1, commi 653 e 654, della L. 147/2013 e ss.mm così dispone:
"653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."

Considerata l'opportunità di introdurre nel sistema di raccolta dei rifiuti urbani un metodo che consenta una valutazione della quantità dei rifiuti conferita da parte delle utenze, con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 18.10.2017 è stato affidato a SEAB, Società Ecologica Area Biellese, nella sua qualità di gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per il Comune di Biella, la predisposizione di un sistema di identificazione e di lettura ottica del numero di svuotamenti annui dei contenitori assegnati alle singole utenze ed adibiti alla raccolta del rifiuto residuo, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Evidenziato inoltre che gli obiettivi che si intendono perseguire risultano essere:

- a. la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato;
- b. l'aumento della percentuale di raccolta differenziata con l'utilizzo di servizi di raccolta porta a porta affiancati a modalità di raccolta controllata che favoriscano e stimolino cittadini ed attività economiche alla differenziazione, adottando sistemi finalizzati all'identificazione elettronica
- c. contabilizzazione del rifiuto secco indifferenziato prodotto dalle singole utenze;
- d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- e. il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- f. la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- f. l'attuazione di un sistema di riscossione puntuale, nello spirito del principio comunitario *"chi inquina paga"* (Direttiva 2004/35/CE) altresì definito dall'acronimo *PAYT ("pay as you throw")*.

Evidenziato inoltre quanto segue:

- scopo fondamentale dell'amministrazione è quello di massimizzare il principio "*chi inquina paga*" implementando i servizi che incrementano la differenziazione e riducono la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, tenuto conto che l'incidenza dei costi gestionali delle discariche nel tempo è cresciuto in via esponenziale;
- l'incremento della differenziata nel favorire il recupero del materiale "pulito" risponde a quel preciso obiettivo di salvaguardia dell'ambiente quale benessere del vivere quotidiano;
- se la gestione Tari aveva permesso già di registrare tali obiettivi, la trasformazione in Tarip rappresenta un ulteriore tassello cui propendere facendo leva sulla sensibilità del cittadino utente, nelle sue ampie declinazioni anche produttive. Un incremento quindi nell'attività gestionale dovrebbe conseguire i risultati attesi con costi relativamente costanti attraverso una rimodulazione degli stessi in funzione di un'organizzazione complessiva del servizio;
- fa da corollario di questa politica l'obiettivo ultimo di incidere sensibilmente nella dinamica gestionale della discarica partecipandone l'abbattimento dei costi a fronte di un incremento del servizio di raccolta e trasferimento ai centri di trasformazione della differenziata.

Visti:

- il regolamento comunale per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (tarip) approvato con D.C.C. in data odierna;
- il piano finanziario predisposto dal soggetto gestore, la società pubblica *in house* seab spa, ai fini della determinazione della tariffa rifiuti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la L. 147/2013 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Sentita la relazione dell'Assessore Fila Robattino;

Precisato che tutti gli interventi, alcuni dei quali resi in forma dialogata, vengono conservati agli atti mediante registrazione su supporto audio-video, depositato presso la segreteria comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

Il Sindaco pone in votazione la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Minetto, Sola, Pirali e Giardina), contrari n. 0, su n. 11 Consiglieri, oltre il Sindaco, presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il Piano Finanziario predisposto dalla società SEAB S.p.A. ai fini della determinazione della tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - anno 2019, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione: Favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 27/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2019

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 19/03/2019

**Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico**

Dott.ssa Stefania Fabris

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 19/03/2019

**Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico**

Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM.

Si attesta:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02/04/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2019

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano
